



# **COMUNE DI QUINTO DI TREVISO**

**PROVINCIA DI TREVISO**

P.zza Roma, 1 – 31055 Quinto di Treviso TV – Tel. 0422/472311 Fax 0422/472380  
Codice Fiscale 80008290266 - P.Iva 01253020265

**REGOLAMENTO N. 4/2009**

## **REGOLAMENTO PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI**

*Approvato con delibera di C.C. 56 del 30.12.2009*

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva nei Cimiteri comunali, nel rispetto, oltre che del presente regolamento, delle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e successive modificazioni ed integrazioni;
- ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

Il servizio non è obbligatorio e verrà concesso a seguito di richiesta fatta dagli interessati al competente ufficio comunale, assumendosi l'impegno di pagare la tassa di allacciamento ed il canone di consumo dell'energia elettrica.

## **ART. 2 – FORMA DI GESTIONE**

Il servizio potrà essere svolto secondo le seguenti forme:

- in economia, così come previsto dall'art. 113 bis, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, a mezzo del proprio personale e con attrezzature proprie;
- mediante affidamento a terzi, per ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, in base a procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

## **ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva in tutti i cimiteri comunali, limitatamente alle zone già servite dalla linea principale:

- dei campi di inumazione
- dei loculi cimiteriali
- delle tombe e cappelle di famiglia
- di colombari, ossari, cinerari
- in corrispondenza di cippi ricordo, ecc.

Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione, dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

## **ART. 4 – ORARIO DEL SERVIZIO E SOSPENSIONE**

Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri è continuativo.

Le eventuali sospensioni del servizio dovute ad interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

## **ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

Per ottenere l'attivazione del servizio, l'interessato dovrà presentare domanda al Comune, in caso di gestione diretta, o alla ditta concessionaria del servizio, in caso di concessione del servizio a terzi utilizzando il modulo appositamente predisposto.

In questo ultimo caso, il concessionario dovrà indicare presso ogni cimitero comunale, la sede della ditta ed il recapito presso cui l'utenza potrà rivolgersi.

Alla richiesta seguirà la sottoscrizione di un contratto. Non si procede alla stipula del contratto nei confronti di coloro che sono già utenti del servizio.

Il servizio sarà attivato entro (30) trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, mediante l'installazione dell'apparecchiatura di illuminazione.

## **ART. 6 – DURATA DELL’UTENZA**

La durata minima del contratto di utenza è di un anno e coincide con l’anno solare.

La durata dell’utenza si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso, fatta salva la facoltà di recesso da parte dell’utente, da esercitarsi mediante disdetta scritta, inoltrata entro il 30 ottobre.

La disdetta avrà effetto dal 1° gennaio successivo e non darà diritto ad alcun rimborso del canone.

In caso di decesso del titolare del contratto di utenza, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all’ufficio competente, ai fini della variazione dell’intestazione.

## **ART. 7 – TARIFFE E PAGAMENTI**

Il servizio rientra tra quelli a domanda individuale, ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983, ed è assicurato con l’applicazione delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale, soggette ad aggiornamento annuale, in relazione all’andamento dei costi dell’energia elettrica e delle spese di gestione.

In caso di concessione a terzi del servizio, le tariffe, determinate annualmente dalla Giunta Comunale, potranno essere variate, sentito in proposito l’appaltatore o concessionario del servizio.

Le tariffe sono così costituite:

- contributo fisso, a fondo perduto, per il primo allacciamento, che comprende la compartecipazione nelle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze, la fornitura del portalampada e della lampada, da pagarsi al momento della presentazione della domanda di allacciamento;
- canone di abbonamento annuale per ogni punto luce, comprendente la manutenzione degli impianti, il ricambio delle lampade e l’erogazione dell’energia elettrica, da pagarsi in via anticipata al momento della presentazione della domanda di allacciamento, per i nuovi contratti, ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del bollettino di c.c.p. che sarà inviato agli utenti, negli altri casi.

In caso di mancato pagamento del canone dovuto, l’ufficio competente provvede ad inviare apposito sollecito all’utente moroso, tramite raccomandata A.R., con invito al pagamento entro 15 giorni. Trascorso tale termine senza che l’utente abbia effettuato il pagamento, l’Amministrazione o la ditta concessionaria del servizio, provvederà a sospendere l’erogazione dell’energia elettrica ed al recupero della somma dovuta nelle forme coattive previste dalla legge.

Qualora l’utente intenda riallacciare la lampada, dovrà aver estinto il precedente debito e presentare nuova domanda di allacciamento, pagando i relativi oneri.

Nel caso di gestione del servizio in concessione a terzi, il corrispettivo determinato a seguito di gara d’appalto e previsto nel contratto, dovrà essere versato presso la tesoreria Comunale in unica rata annuale scadente il 30 ottobre di ogni anno.

Per ogni incasso effettuato per le utenze concesse o prestazioni effettuate, il concessionario dovrà servirsi di appositi moduli numerati ed assunti in carico dall’amministrazione Comunale e preventivamente vistati dal Responsabile del servizio competente. Detti bollettari vanno conservati e trasmessi all’Ente al termine della gestione annuale, per le opportune verifiche.

## **ART. 8 – PUBBLICITA’ DELLE TARIFFE**

La tariffa per l’illuminazione votiva dei Cimiteri dovrà essere sempre esposta, ben visibile, in prossimità della camera mortuaria o in altro luogo idoneo, in ogni cimitero comunale, con l’indicazione esatta delle modalità di pagamento, siano queste da effettuarsi direttamente al Comune o al concessionario del servizio.

Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non accetta tali modifiche, deve disdire il contratto.

Il Comune o il concessionario del servizio provvederà nel più breve tempo possibile alla cessazione della fornitura.

## **ART. 9 – DIVIETI ED OBBLIGHI**

E' assolutamente vietato agli utenti:

- manomettere gli impianti;
- asportare e sostituire le lampadine;
- provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità;
- eseguire attacchi abusivi.

Ricorrendone le circostanze, il Comune ha sempre il diritto di sospendere la fornitura senza obbligo di avviso.

Gli eventuali contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva la facoltà di azioni civili o penali e riservata la facoltà di interrompere il servizio.

L'utente ha l'obbligo di comunicare al Comune o alla ditta concessionaria del servizio ogni guasto o rottura dell'impianto; ogni variazione del proprio domicilio o, eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino del canone.

Competono al Comune, o alla ditta incaricata del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce; la sostituzione della lampadina esaurita; i lavori di primo allacciamento.

## **NORME TRANSITORIE**

### **ART. 10 – CENSIMENTO DELLE UTENZE IN ATTO**

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale curerà la raccolta di tutti i dati relativi alle utenze in atto e provvederà alla regolarizzazione delle stesse non risultanti da atto scritto.

In caso di concessione del servizio a terzi, al termine del periodo di appalto, la ditta concessionaria dovrà provvedere alla trasmissione al Comune dell'elenco delle convenzioni in atto, con riportati tutti i dati necessari all'identificazione del soggetto tenuto al pagamento e ubicazione della relativa utenza in ambito cimiteriale, oltre che al relativo recapito.

### **ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2010.

Dalla data della sua entrata in vigore si intende abrogato il precedente regolamento e saranno inapplicabili le disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione in qualsiasi momento.

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – FORMA DI GESTIONE

ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 4 – ORARIO DEL SERVIZIO E SOSPENSIONE

ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 – DURATA DELL'UTENZA

ART. 7 – TARIFFE E PAGAMENTI

ART. 8 – PUBBLICITA' DELLE TARIFFE

ART. 9 – DIVIETI ED OBBLIGHI

ART. 10 – CENSIMENTO DELLE UTENZE IN ATTO

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. ....

La suddetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal .....  
al ..... ed è divenuta esecutiva in data .....